

COMUNE DI VICCHIO
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**CRITERI PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI PER L'ATTIVITA' DI PROPAGANDA
ELETTORALE**

Art. 1 – Oggetto

1. I criteri per l'utilizzo dei locali comunali, predisposti per conferenze e dibattiti da parte di partiti e movimenti politici, in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie nazionali e locali, in applicazione della normativa vigente¹ sono concessi senza oneri a carico del Comune sulla base della normativa che segue.

Art. 2 –Locali a disposizione

1. Il locale, predisposto per conferenze e dibattiti, messi a disposizione dei partiti e movimenti politici e, ai sensi dell'art. 19 della L. 515/1993 è il seguente:

1) CENTRO CIVICO posto in Vicchio, Via Beato Angelico

Art. 3 – Richiesta

1. Il locale di cui all'art. 2 è a disposizione per i partiti e movimenti politici nel periodo previsto dalle norme vigenti per la propaganda elettorale.

2. I partiti e i movimenti politici che intendono utilizzare il predetto locale devono presentare un'apposita istanza all'Ufficio di Segreteria del Comune di Vicchio redatta su moduli messi a disposizione dal Comune, almeno sei giorni prima della manifestazione programmata.

3. L'esito della richiesta è comunicato al firmatario della richiesta entro cinque giorni dalla data di presentazione.

Art. 4 Criteri

1. In presenza di istanze, totalmente o parzialmente concomitanti, gli uffici proporranno un accordo tra i richiedenti.

2. In assenza di accordo tra i richiedenti, si procederà ad estrazione a sorte tra le richieste in relazione all'individuazione della data di conferenza o dibattito politico.

3. Di seguito a quanto previsto con il comma che precede, il criterio sarà quello dell'alternanza tra le forze politiche.

Art. 5 – Utilizzo

1. L'uso dei locali è consentito solo per lo svolgimento di manifestazioni elettorali e nel rispetto delle norme vigenti in materia di ordine pubblico.

2. L'utilizzo è concesso subordinatamente alle esigenze istituzionali dell'Amministrazione e pertanto in assenza di altre iniziative comunali o lavori in corso. In caso di necessità il Comune potrà revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione concessa.

Art. 6 Oneri a carico del richiedente

1. L'Amministrazione comunale concederà l'uso dei locali richiesti nello stato di fatto in cui si trovano al momento della concessione.

2. Ogni diversa sistemazione di tavoli e sedie nella sala dovrà essere effettuata a cura del richiedente, il quale dovrà altresì ripristinare lo stato originario dei locali.

¹ Art. 6, L. 212/1956; art. 7, L. 130/1975; artt. artt. 19 e 20, L. n. 515/1993.

3. La pulizia del locale al termine dell'utilizzo è a carico dei richiedenti che si impegnano a rilasciare i locali perfettamente puliti ed in ordine.
4. In mancanza provvederà il Comune addebitando ogni relativa spesa al richiedente.

Art. 7 – Responsabilità

1. I partiti ed i movimenti affidatari degli spazi e dei locali sono responsabili di eventuali danni arrecati durante il loro utilizzo.
2. I soggetti affidatari sollevano il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità arrecata alla persona e/o cose, nell'esercizio delle attività per le quali è stato concesso l'uso degli spazi e dei locali.

Art. 8 – Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale vigente.